

Editoriale

Paolo CARRARA

Provocazioni ministeriali. Né spartizione né supplenza

Il cammino ecclesiale è stato recentemente arricchito – e potenzialmente provocato – dalla pubblicazione da parte di papa Francesco di due lettere apostoliche nella forma di *motu proprio*: *Spiritus Domini*¹ e *Antiquum ministerium*², rispettivamente del 10 gennaio e del 10 maggio scorsi. I due documenti, oltre che per la comune derivazione e per la prossimità cronologica, meritano una lettura sincronica alla luce della loro convergenza tematica attorno alla questione della ministerialità nella Chiesa. Il primo testo, infatti, inerisce al tema dell'ammissione delle persone di sesso femminile al ministero istituito del lettorato e dell'accollitato, mentre il secondo è volto all'istituzione del ministero del catechista. Entrambi riconoscono anche la medesima ispirazione: si rifanno a *Ministeria quaedam*³, lettera apostolica con cui Paolo VI, dentro il solco del rinnovamento ecclesiologico promosso dal concilio Vaticano II, aveva propiziato un ripensamento complessivo dei cosiddetti ordini minori. I due documenti ne costituiscono una naturale prosecuzione e, al contempo, offrono un obiettivo incremento teso a operare sul corpo ecclesiale attraverso nuovi processi di istituzionalizzazione.

1. *L'antefatto*: *Ministeria quaedam* (1972)

Senza addentrarsi in eccessive distinzioni di carattere storico, la lettera firmata da Paolo VI evoca come sin dagli inizi la Chiesa abbia

¹ Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica *Spiritus Domini* (10 gennaio 2021), «Il Regno – Documenti» 66/3 (2021) 65-66. Alla pubblicazione della Lettera è associato anche il testo della lettera di papa Francesco al Card. Ladaria, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede: *ivi*, 66-68.

² Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica *Antiquum ministerium* (10 maggio 2021), «Il Regno – Documenti» 66/11 (2021) 321-325.

³ Cfr. PAOLO VI, Lettera apostolica *Ministeria quaedam* (15 agosto 1972), in *Enchiridion Vaticanum IV*, 1749-1770.

riconosciuto al suo interno una pluralità di ministeri, di carattere liturgico e caritativo, volti a rendere culto a Dio e a servire l'insieme del popolo di Dio. È da alcuni di questi uffici che hanno preso forma gli ordini minori (ostiariato, lettorato, esorcistato e accolitato). Essi sono stati così definiti per il loro essere finalizzati agli ordini maggiori (suddiaconato, diaconato, presbiterato), soprattutto alla luce della prassi generalizzata di conferirli pressoché esclusivamente a coloro che si preparavano al sacerdozio.

Tuttavia, poiché gli ordini minori non sono rimasti sempre gli stessi e numerosi uffici ad essi connessi, come accade anche oggi, sono stati esercitati anche da laici, sembra opportuno rivedere tale prassi ed adattarla alle odierne esigenze, in modo che gli elementi che son caduti in disuso in quei ministeri, siano eliminati; quelli che si rivelano utili, siano mantenuti; quelli che sono necessari, vengano definiti; e, nello stesso tempo, sia stabilito quel che si deve esigere dai candidati all'ordine sacro⁴.

Con sapiente equilibrio, il documento esibisce chiari rimandi alla tradizione consolidata, senza tuttavia assolutizzarla. Esso, infatti, si riferisce al dato storico della non fissità della tradizione stessa («non sono rimasti sempre gli stessi»), prende poi in considerazione quanto effettivamente accaduto nella pratica pastorale («numerosi uffici [...] sono stati esercitati anche da laici»), infine interagisce con alcune istanze più recenti («adattarla alle odierne esigenze»). Quest'ultima indicazione sotto il profilo terminologico è piuttosto generica e si sarebbe portati a pensare che essa inclini ad alcune «mode culturali». In realtà l'espressione «odierne esigenze» si riferisce ad istanze teologiche maturate nel solco cammino ecclesiale⁵, infatti subito di seguito compare un rimando preciso alla riforma liturgica operata dal Vaticano II. Si leggono in particolare le citazioni di due testi della *Sacrosanctum Concilium*: il n. 14 relativamente all'indicazione della «piena e attiva partecipazione di tutto il popolo di Dio» all'azione celebrativa; il n. 62 contenente l'affermazione secondo cui «nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, o ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si

⁴ *Ivi*, 1751.

⁵ Non esiste adeguata riforma della Chiesa che non abbia una permanente radice spirituale: «Siccome ogni rinnovamento della chiesa consiste essenzialmente nell'accresciuta fedeltà alla sua vocazione, esso è indubbiamente la ra-

gione del movimento verso l'unità. La chiesa pellegrinante sulla terra è chiamata da Cristo a questa continua riforma della quale essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha continuo bisogno» (*Unitatis redintegratio*, 6).

limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza». Il rimando è decisivo per intendere adeguatamente la logica di *Ministeria quaedam*: la riforma degli ordini minori, infatti, non è il frutto di un pensiero meramente organizzativo, ma risulta espressiva di una precisa ecclesiologia, quella a cui il Concilio ha cercato di dare corpo e di cui proprio la celebrazione eucaristica è fonte e culmine. Questa prevede che il soggetto proprio della celebrazione stessa sia l'assemblea (l'insieme del popolo di Dio), presieduta dal vescovo (ministro ordinato), attorniato da alcuni ministri a cui spettano funzioni specifiche. Tale immagine liturgica, che ha la propria icona nella processione introitale e nella collocazione dei diversi soggetti attorno all'altare, diventa simbolicamente rappresentativa del corpo ecclesiale e, proprio per questa ragione, viene assunta a referente del ripensamento dei diversi ministeri.

Nello specifico, la *Ministeria quaedam* percorre questa traiettoria per riformare i ministeri della parola e dell'altare, che nella Chiesa latina erano detti lettorato, accolitato e suddiaconato. Essi vengono mantenuti e adattati mediante la configurazione di due uffici: «quello cioè del *lettore* e quello dell'*accolito*, che comprendano anche le funzioni del suddiacono». Di per sé il documento non si arresta qui: esso attribuisce alle conferenze episcopali la possibilità di chiedere alla sede apostolica di istituire anche altri ministeri («ad esempio, gli uffici di *ostiario*, di *esorcista* e di *catechista*, come pure altri uffici, da affidare a coloro che sono addetti alle opere di carità, qualora tale ministero non sia stato conferito ai diaconi»). Quanto ai due ministeri istituiti del lettorato e dell'accolitato, il dettato del testo introduce le specifiche del cambio del nome (da ordini minori a ministeri) e la conseguente indicazione che il loro conferimento debba avvenire non mediante ordinazione, ma con l'istituzione da parte dell'Ordinario. Inoltre, il documento precisa che i due ministeri sono conferiti a dei laici⁶. Tali note sono mosse dall'obiettivo di operare un'adeguata distinzione, anche in termini di nomenclatura, tra chierici e laici, non per irrigidire la subordinazione dei secondi rispetto ai primi, quanto affinché emerga quel vicendevole rapporto che prevede un dono reciproco tra diversi (sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale).

Quanto alla determinazione più precisa dei singoli ministeri, il testo assume un'andatura a struttura speculare. Al *lettore* (cfr. V) è attribuito

⁶ Si precisa che può essere chiamato chierico soltanto chi è già stato ordinato diacono (non quindi il lettore e l'accolito).

l'ufficio di leggere la parola di Dio nell'assemblea liturgica, ma anche – se necessario – di «curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la sacra scrittura nelle azioni liturgiche». A tale ufficio viene associata la condizione di una meditazione quotidiana («ogni giorno») della Scrittura. Analogamente, l'*accolito* (cfr. VI) è istituito per aiutare il diacono e fare da ministro al sacerdote, in particolare nella cura del servizio all'altare e in relazione a quanto connesso con la celebrazione (distribuzione della comunione, esposizione per l'adorazione e reposizione). Si aggiunge la facoltà, se pastoralmente necessario, che l'accolito curi «l'istruzione degli altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo, aiutano il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche». La fruttuosità dell'esercizio di questa funzione è sostenuta da una partecipazione ardente e sempre più profonda all'Eucarestia («ogni giorno»). In entrambi i casi la stabilità derivante dall'istituzionalizzazione e la sottolineatura dell'"in ogni giorno" sono volte a plasmare un servizio ecclesiale che si pone in ottica spirituale⁷. In questa direzione, dal chiaro valore pedagogico, si comprende la scelta di inserire il conferimento di questi stessi ministeri anche per i candidati al diaconato e al presbiterato «affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della parola e dell'altare» (XI).

La lettera apostolica si conclude con la precisazione – restrittiva – secondo cui, nel rispetto della veneranda (*venerabilis*) tradizione della Chiesa, l'istituzione dei due ministeri è riservata agli uomini (cfr. VII). Inoltre, esclude il diritto al sostentamento o alla remunerazione (cfr. XII).

1.1. *Il "noi ecclesiale" e i suoi ministeri*

Dalla sintetica presentazione proposta⁸, appare come il testo della *Ministeria quaedam* benefici di una riflessione sulla ministerialità nella Chiesa che, seppur non ancora del tutto definita, grazie alla prospettiva conciliare appariva già abbozzata nei suoi tratti essenziali. Emerge anzitutto la logica secondo cui il ministero cristiano non esiste per sé stesso, ma dentro il corpo ecclesiale e a servizio della sua edifica-

⁷ Tale prospettiva è confermata dalla precisazione secondo cui l'aspirante, oltre a presentare una domanda libera e a possedere qualità adeguate come un'età conveniente, deve mostrare «la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano» (VIII). Ulteriori preci-

sazioni, in merito, verrebbero da un'analisi anche dei Rituali per il conferimento dei due ministeri.

⁸ Per approfondimenti, si consideri: A. BUGNINI, *La riforma liturgica (1948-1975)*, Centro Liturgico Vincenziano – Edizioni liturgiche, Roma 1997, 703-736.

zione. In particolare, viene introdotta quella distinzione che la teologia avrebbe poi riassunto nella triade dei ministeri ordinati – istituiti – riconosciuti (di fatto)⁹: è l'articolazione tra queste diverse figure del ministero, aventi ciascuna la propria specificità, a sostenere il darsi della Chiesa e il suo compito evangelizzatore. Sulla scia dell'insegnamento conciliare, si dà una sinergia tra il ministero ordinato e i ministeri esercitati nella Chiesa dai laici¹⁰. In particolare, il ministero ordinato (secondo la triade vescovo, presbiteri, diaconi) emerge come costitutivo per l'identità stessa della Chiesa: i ministri ordinati, infatti, custodiscono l'apostolicità della fede e servono l'unità del corpo ecclesiale. Gli altri ministeri¹¹, invece, danno visibilità a quella responsabilità comune, radicata nel battesimo e più complessivamente nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, che appartiene ad ogni battezzato. La collaborazione di alcuni, dunque, è immaginata come indicativa ed espressiva della corresponsabilità di tutti¹². La differenza tra ministeri istituiti (stabili) e riconosciuti (temporanei) è motivata dal valore simbolico e qualitativo dell'investimento che l'istituzionalizzazione esige. Infatti, non necessariamente tutti coloro che svolgono un servizio che ha i caratteri del ministero (come lettorato e accolitato) devono essere istituiti ministri; soltanto alcuni vengono scelti e istituiti con l'obiettivo che ne derivi un investimento complessivo della loro vita a favore di quel servizio ecclesiale e che, così facendo, risalti che in quella funzione sono in gioco la profondità della fede e l'identità ecclesiale. Per ripensare i ministeri è perciò necessario uscire da una logica soltanto funzionale o operativa; bisogna assumere un orientamento simbolico, poiché non si tratta di acquisire dei ruoli, ma di favorire la significatività della testimonianza a servizio del popolo di Dio. In ordine a tale

⁹ Cfr. H. LEGRAND, *La realizzazione della Chiesa in un luogo*, in B. LAURET – F. REFOULÉ (ed.), *Iniziazione alla pratica della teologia. Vol. 3. Dogmatica II*, Queriniana, Brescia 1986, 147-355: 186-277.

¹⁰ Più che di Chiesa tutta ministeriale, bisognerebbe dunque parlare di una corresponsabilità differenziata. Cfr. Y.-M. CONGAR, *Intervention*, in ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L'ÉPISCOPAT FRANÇAIS, *Tous responsables dans l'Église?*, Le Centurion, Paris 1973, 56-72: 60s.

¹¹ Si porrebbe la necessità di definire i criteri che rendono distinguibile un qualunque servizio da un vero e proprio ministero. Congar identificava cinque caratteristiche: un oggetto specifico, di importanza vitale per la Chiesa, che

comporta una vera responsabilità, riconosciuta dalla Chiesa locale, secondo una certa durata (cfr. *ivi*, 59s.).

¹² Andrebbe qui indagato l'asse ecclesiologicalo uno – alcuni – tutti. Cfr. H. LEGRAND, *Le rôle des communautés locales dans l'appel, l'envoi, la réception et le soutien des laïcs recevant une charge ecclésiastique*, «La Maison-Dieu» 215 (1998) 9-32. Andrebbe anche considerato il documento della commissione Fede e Costituzione BEM (*Battesimo, Eucarestia e Ministero*), nella versione di Lima del 1982: il n. 26 della terza parte sul Ministero parla dell'esercizio *personale, collegiale e comunitario* del ministero ordinato (cfr. *Enchiridion Oecumenicum I*, 3032-3181: 3144).

servizio, inoltre, il documento di Paolo VI mette in luce un aspetto decisivo: il legame tra la dimensione liturgica e quella più complessivamente educativa (pastorale). Se la liturgia eucaristica, infatti, costituisce il momento rivelatore e istituente dell'identità del "noi ecclesiale", il ministero istituito del lettore e quello dell'accollito non sono da pensare soltanto in funzione di compiti interni alla celebrazione, ma come attraversati da connessioni con la vita complessiva della comunità cristiana¹³. Secondo le rispettive competenze, infatti, sia il lettore che l'accollito sono chiamati a prendersi cura degli altri ministri di fatto, rispettivamente lettori o in servizio all'altare.

Una nota può favorire l'apprezzamento dell'incremento offerto dalla recente normativa magisteriale: pur cercando di prendere le distanze dalla prospettiva che intendeva gli ordini minori come gradini preparatori al suddiaconato e ai successivi ordini maggiori, la *Ministeria quaedam* continua a risentire di una concentrazione clericale e, infatti, impone il restringimento del conferimento dei due ministeri istituiti soltanto ai battezzati di sesso maschile.

2. *Impulsi recenti*

L'attrazione clericale derivante da un'impostazione che affonda le sue radici nella storia¹⁴ ha influito sull'esigua recezione del documento di Paolo VI: di fatto, in moltissime diocesi non si è mai proceduto all'istituzione dei ministeri del lettorato e dell'accollato per i battezzati al di fuori dei cammini formativi per il diaconato e il presbiterato. Al contempo, è rimasta pressoché lettera morta anche la possibilità attribuita alle conferenze episcopali di richiedere ulteriori istituzioni. I recenti pronunciamenti pontifici modificano invece la situazione.

2.1. *A partire dalla questione femminile*

Il testo di *Spiritus Domini* è molto succinto, ma chiaro nell'indicare che lo sviluppo dottrinale degli ultimi anni ha consentito di com-

¹³ La connessione tra le diverse dimensioni della fede (dottrina, celebrazione e vissuto) è la condizione, insieme ad un certo legame con il vescovo e ad una effettiva cura verso qualche persona, per parlare di ministero e non di una generica responsabilità nella Chiesa: cfr.

L. FORESTIER, *Les ministères aujourd'hui*, Salvator, Paris 2017, 143-160.

¹⁴ Si consideri il percorso storico offerto in: E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato* (Nuovo Corso di Teologia Sistemica 10), Queriniana, Brescia 2014⁴, 79-207.

prendere più adeguatamente la distinzione tra il ministero ordinato, che si riceve con il sacramento dell'ordine, e i ministeri istituiti, che hanno per fondamento il battesimo. Ne deriva la possibilità di affidare tali ministeri laicali a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o femminile. Con la modifica al can. 230 § 1 del *Codice di Diritto Canonico* viene perciò soppressa la restrizione "di sesso maschile" finora in vigore e viene aperta la possibilità anche per le battezzate ritenute idonee di essere istituite nel ministero del lettorato e dell'accollato. Da un lato è chiaro il guadagno derivante dal superamento di un restringimento maschile, verso cui per altro si era già espressa l'Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi del 2008 sulla Parola di Dio¹⁵. Al contempo, va riconosciuto il merito di questo documento di rilanciare la questione ministeriale nel suo insieme, in particolare facendo leva sui ministeri istituiti¹⁶. Ciò si evince, in particolare, dalla lettera che il papa indirizza al card. Ladaria. In essa vengono infatti esplicitate, in forma intrecciata, le due ragioni principali che hanno spinto alla promulgazione del *motu proprio*. Quanto alla prima, ovvero l'estensione della possibilità anche alle donne, si legge: «La scelta di conferire anche alle donne questi uffici, che comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del vescovo, rende più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti all'opera dell'evangelizzazione»¹⁷. Quanto alla seconda, ovvero il rilancio della logica ministeriale complessiva, meritano di essere menzionati sia il riferimento alla triade ministeri ordinati – istituiti – esercitati di fatto¹⁸, sia l'affermazione della feconda sinergia «che nasce dalla reciproca ordinazione di sacerdozio ordinato e sacerdozio battesimale»¹⁹. L'obiettivo convergente consiste nel favorire processi di edificazione del corpo ecclesiale: «consentire a ciascuna Chiesa locale/particolare, in comunione con tutte le altre e avendo come centro di unità la Chiesa che è in Roma, di vivere l'azione liturgica, il servizio ai poveri e l'annuncio del Vangelo nella fedeltà al mandato del Signore Gesù Cristo»²⁰.

¹⁵ «Ci auguriamo che il ministero di lettore sia aperto anche alle donne, in modo tale che in seno alla comunità cristiana sia riconosciuto il loro ruolo di annunciatrice della Parola di Dio» (Proposizione 17). Per il testo delle proposizioni finali: «Il Regno – Documenti» 53/19 (2008) 643-656. Vi è un'esplicita citazione di una parte della proposizione nella lettera al card. Ladaria associata a *Spiritus Domini*.

¹⁶ L'intreccio è ben mostrato in: S. NOCETI, *Ministero donna. Per una Chiesa di molti ministeri*, «Il Regno – Attualità» 66/2 (2021) 8-10.

¹⁷ FRANCESCO, Lettera al card. Ladaria, 68.

¹⁸ Cfr. *ivi*, 66.

¹⁹ *Ivi*, 67.

²⁰ *Ivi*, 67.

Un attraversamento in diagonale del documento consente di riconoscere il debito che *Spiritus Domini* esibisce, oltre che verso i documenti del Vaticano II e verso il documento programmatico del pontificato attuale *Evangelii Gaudium*, nei confronti della *Ministeria quaedam*²¹. È utile evidenziare anche il duplice rimando all'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Pan-Amazzonica dell'ottobre 2019, in particolare: alla proposizione n. 95 del *Documento finale* secondo cui «è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a uomini e donne»; al n. 103 dell'esortazione di Francesco *Querida Amazonia* sull'incidenza reale ed effettiva che le donne nella Chiesa acquisiscono allorché il conferimento degli uffici loro attribuiti assume una connotazione stabile e riconosciuta (ministeriale)²². È alla luce dell'insieme del cammino ecclesiale che questi documenti attestano che la restrizione dei ministeri di lettorato e accolitato ai soli uomini viene considerata una tradizione *venerabilis* e non *veneranda*, quindi non vincolante e passibile – come di fatto viene stabilito – di modifica.

2.2. Mediante una nuova istituzione

A distanza di pochi mesi dal precedente *motu proprio*, *Antiquum ministerium* giunge a sollecitare la Chiesa in favore dell'istituzione di un nuovo ministero, quello del catechista. Esso, in realtà, compariva già tra gli esempi indicati da *Ministeria quaedam* circa ulteriori possibili richieste di istituzione che le conferenze episcopali avrebbero potuto inoltrare. Ne aveva parlato anche Giovanni Paolo II nella *Redemptoris missio*: pur senza riferirsi ad una istituzione ufficiale, il papa si era riferito al «ministero dei catechisti» (n. 73)²³. Analogamente la questione era stata posta dall'Assemblea sinodale su *La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana* del 2012 già a partire dall'*Instrumentum laboris*²⁴.

Il documento prende le mosse da una panoramica di carattere biblico e storico che riconosce l'antichità del ministero del catechista al

²¹ La lettera al Card. Ladaria contiene quattro esplicite menzioni di *Ministeria quaedam*; il testo specifico del *motu proprio* ne contiene una.

²² Per il *Documento finale* dell'Assemblea sinodale, cfr. «Il Regno – Documenti» 64/21 (2019) 648-670; per l'esortazione *Querida Amazonia*, cfr. «Il Regno – Documenti» 65/5 (2020) 129-149.

²³ GIOVANNI PAOLO II, Lettera encicli-

ca *Redemptoris missio*, EV XII, 547-732: 691.

²⁴ Per l'*Instrumentum laboris*, cfr. «Il Regno – Documenti» 57/13 (2012) 385-417. «A partire da queste premesse si chiede che l'assemblea sinodale, assumendo la riflessione già avviata in questi decenni, si interroghi sulla possibilità di configurare per il catechista un ministero stabile e istituito dentro la Chiesa» (n. 108).

punto da ricondurlo già agli scritti del Nuovo Testamento. Fin dagli inizi la comunità cristiana ha ritenuto che lo Spirito attribuisse ad alcuni uomini e donne il carisma atto a svolgere il ministero specifico di impegnarsi nella trasmissione fedele dell'insegnamento degli apostoli ed evangelisti. L'intera storia dell'evangelizzazione conferma questa prospettiva. L'affondo del *motu proprio* consiste nel mostrare che, accanto al ruolo che il vescovo diocesano, i presbiteri e i genitori hanno in ordine alla formazione cristiana, «è necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che in forza del proprio battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi» (n. 5). Tale riconoscimento, oltre che per la ragione permanente del necessario radicamento della comunità ecclesiale nella fedeltà alla Parola del Signore, deriva anche da un'urgenza pastorale: il bisogno di esprimere persone pronte ad operare per un incontro autentico con le nuove generazioni e capaci di assumere metodologie e strumenti creativi (cfr. n. 5).

In questo solco, che non a caso si rifà alla *Ministeria quaedam*, l'istituzione del ministero del catechista intende rinnovare la responsabilità che ciascun battezzato ha in ordine allo slancio missionario della Chiesa. L'istituzione del ministero del catechista non intende operare l'introduzione di una nuova funzione all'interno del corpo ecclesiale: di fatto ci sono già moltissimi catechisti. Essa, semmai, secondo la logica offerta dal binomio alcuni-tutti, è volta ad assumere e valorizzare ciò che di fatto già molti compiono nella Chiesa, con l'obiettivo di mettere in evidenza che la catechesi – nelle sue diverse forme²⁵ – costituisce un'azione decisiva per l'identità ecclesiale e che, proprio per questa ragione, il catechista non può limitarsi ad un'asettica prestazione d'opera. La logica è dunque quella che, tra i catechisti già operanti, alcuni siano individuati per essere istituiti ministri, non con l'obiettivo di acquisire un potere e un onere che soppiantino gli altri, ma affinché con la loro presenza testimoniale e di cura accrescano anche la significatività del ministero di fatto esercitato da altri (cfr. n. 7). Ciò esige che i candidati assolvano a determinate caratteristiche: profonda maturità e fede umana, attiva partecipazione nella comunità cristiana, capacità di accoglienza, generosità e vita di comunione, adeguata formazione, previa esperienza di catechesi (cfr. n. 8).

²⁵ Il documento precisa che la trasmissione della fede si sviluppa in diverse tappe: il primo annuncio, l'istruzione e la formazione permanente (cfr. n. 6). Sarebbe utile indagare il profilo di catechesi

che il documento fa emergere così come l'immagine corrispondente del catechista: «testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa» (n. 6).

3. *Equilibri e consegne*

Molte sono le domande aperte dai due recenti documenti che in questo contributo sono stati sinteticamente considerati. Si potrebbe disquisire, ad esempio, sulla tempistica della loro apparizione così come circa gli strumenti teologici a cui essi ricorrono²⁶. Queste non inutili domande non devono tuttavia oscurare le positive consegne che i due interventi magisteriali rivolgono alla Chiesa e che la Chiesa nel suo insieme è chiamata a recepire. 1) Emerge anzitutto il bisogno di continuare a lavorare nella direzione di un pensiero sulla ministerialità che, mantenendo le adeguate distinzioni, superi la logica di una concentrazione clericale e che abbandoni la prospettiva, non adeguata, della supplenza: le due lettere sanciscono la legittimità di una presenza di ministeri esercitati da alcuni laici, in comunione con la figura di presidenza, come espressione della responsabilità di tutti. In tale direzione, urge ridefinire anche le condizioni effettive di esercizio del ministero ordinato, in particolare del presbitero, e cogliere l'accentuazione del compito di discernimento dei carismi a lui affidato proprio da questa visione di taglio pluriministeriale²⁷. 2) È necessario giungere ad una più precisa definizione dei ministeri istituiti del lettore, dell'accollito²⁸ e del catechista, prevedendo un adeguato e sostenibile cammino formativo e definendo meglio le relazioni con i ministri di fatto, non istituiti. Quanto al catechista: andrà considerato anche il valore ampio di "guida della comunità" che in alcuni contesti ecclesiali tale ministero di fatto assume. 3) Senza precludere discussioni relative alla questione della remunerazione, per il bene della Chiesa andrà anzitutto difesa la logica vocazionale e testimoniale dei ministeri, contro la deriva di una loro professionalizzazione e contro la tentazione di limitarsi al gioco di una spartizione – diversa ma che tale rimane – di poteri e di ruoli²⁹.

²⁶ A titolo esemplificativo, si consideri la critica rivolta al ricorso da parte di *Antiquum ministerium* alla categoria del laico e alla sua indole secolare.

²⁷ Cfr. R. REPOLE, *Ministère épiscopal et presbytéral en perspective*, «Recherches de science religieuse» 109 (2021) 313-332.

²⁸ Cfr. le proposte di A. JOIN-LAMBERT

– A. HAQUIN, *Lectorat et acolytat pour les femmes. Transformer une évidence en opportunité pour le renouveau de l'Église*, «Nouvelle revue théologique» 143 (2021) 256-265.

²⁹ Cfr. L. BRESSAN, *Le nuove figure di ministerialità laicale oggi*, «Credere oggi» 30/5 (2010) 7-16.